


PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia

2003/0024(COD)

2 ottobre 2003

PARERE

della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione giuridica e per il mercato interno

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
(COM(2003) 46 – C5-0055/2003 – 2003/0024(COD))

Relatore per parere: Luis Berenguer Fuster

PROCEDURA

Nella riunione del 20 marzo 2003 la commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia ha nominato relatore per parere Luis Berenguer Fuster.

Nelle riunioni del 10 giugno e del 1° e 2 ottobre 2003 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato gli emendamenti in appresso con 37 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Peter Michael Mombaur (presidente), Yves Piétrasanta (vicepresidente), Luis Berenguer Fuster (relatore per parere), Sir Robert Atkins, Gérard Caudron, Giles Bryan Chichester, Nicholas Clegg, Willy C.E.H. De Clercq, Harlem Désir, Carlo Fatuzzo (in sostituzione di Guido Bodrato), Concepció Ferrer, Francesco Fiori (in sostituzione di Bashir Khanbhai), Christos Folias (in sostituzione di Angelika Niebler), Norbert Glante, Michel Hansenne, Werner Langen, Rolf Linkohr, Caroline Lucas, Eryl Margaret McNally, Erika Mann, Marjo Matikainen-Kallström, Ana Clara Maria Miranda de Lage, Bill Newton Dunn (in sostituzione di Colette Flesch), Seán Ó Neachtain, Reino Paasilinna, Paolo Pastorelli, Elly Plooi-j-van Gorsel, John Purvis, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Imelda Mary Read, Mechtild Rothe, Christian Foldberg Rovsing, Paul Rübig, Konrad K. Schwaiger, Esko Olavi Seppänen, W.G. van Velzen, Myrsini Zorba e Olga Zrihen Zaari.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

1. Introduzione

L'obiettivo di questa proposta di direttiva è quello di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e di garantire che tali diritti godano di un livello di protezione equivalente nel mercato interno. Inoltre essa definisce un quadro generale per lo scambio di informazioni fra le autorità nazionali competenti. La direttiva intende evitare che le disparità esistenti fra i regimi sanzionatori nazionali in materia di diritti di proprietà intellettuale continuino a nuocere al corretto funzionamento del mercato interno.

La proposta di direttiva mira inoltre a garantire che tutti i protagonisti della violazione siano dichiarati responsabili conformemente al diritto interno degli Stati membri, nonché ad imporre agli Stati membri l'obbligo di prevedere, ove opportuno, sanzioni penali. Come afferma la stessa Commissione, la direttiva intende realizzare il mercato interno nel settore della proprietà intellettuale (garantendo il rispetto del diritto sostanziale, facilitando la libera circolazione e una concorrenza leale, ecc.) nonché soddisfare le esigenze di un'economia moderna e tutelare la società (promuovendo l'innovazione e la concorrenzialità delle imprese e la salvaguardia e lo sviluppo del settore culturale, evitando le perdite fiscali e la destabilizzazione dei mercati, ecc.).

II. Posizione del relatore

Sebbene la proposta di direttiva risponda in parte ai problemi esposti, vi sono diversi aspetti che vanno migliorati, principalmente i seguenti:

- è necessario stabilire in modo chiaro che le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale devono costituire un atto di contraffazione;
- anche per quanto riguarda il campo di applicazione (articolo 2), è necessaria una definizione chiara di che cosa debba intendersi per "fini commerciali" e va eliminato il riferimento alla quantificazione del danno, che può determinare un indebolimento del diritto dei titolari;
- occorre precisare l'obbligo di fornire informazioni stabilendo sanzioni opportune (articolo 9);
- per quanto riguarda la questione spinosa delle misure provvisorie (articolo 10), vanno chiaramente specificate le condizioni per l'adozione delle misure provvisorie, prevedendo i meccanismi necessari ad evitare l'uso abusivo dei diritti di proprietà intellettuale (specialmente per quanto riguarda i diritti di brevetto) e ad impedire che dette misure provvisorie siano utilizzate per espellere concorrenti dal mercato;
- è inoltre necessario precisare meglio alcune disposizioni relative al rimborso delle spese (articoli 13 e 14), aggiungere una disposizione sull'esclusione dell'eccezione della buona fede da parte dei proprietari di merci contraffatte e inserire fra le sanzioni la distruzione

dei dispositivi tecnici illegittimi utilizzati per realizzare la contraffazione (articolo 20).

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia invita la commissione giuridica e per il mercato interno, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Considerando 10
(10) L'obiettivo della presente direttiva è di ravvicinare queste legislazioni al fine di assicurare un elevato livello, equivalente ed omogeneo, di protezione della proprietà intellettuale all'interno del mercato interno. <i>Tale protezione è necessaria contro qualsiasi violazione commessa a fini commerciali o che arrechi un danno considerevole al titolare di un diritto, ad esclusione delle violazioni minori e occasionali.</i>	(10) L'obiettivo della presente direttiva è di ravvicinare queste legislazioni al fine di assicurare un elevato livello, equivalente ed omogeneo, di protezione della proprietà intellettuale all'interno del mercato interno. <i>Gli Stati membri devono avere la facoltà di decidere in modo graduato l'applicazione dei diversi meccanismi di sanzione. Le competenti autorità giudiziarie devono inoltre tenere adeguatamente conto delle specificità dei singoli casi all'esame.</i>
<i>Motivazione</i>	
<i>Le misure indicate nella proposta di direttiva mirano alla tutela processuale dei diritti di proprietà intellettuale e vanno applicate sostanzialmente a ogni violazione degli stessi. Gli Stati membri devono tuttavia avere la possibilità di decidere come applicare, tramite appropriata graduazione, i diversi meccanismi di sanzione. Inoltre va precisato che le autorità giudiziarie nazionali devono considerare in modo adeguato le specificità dei singoli casi.</i>	
	Emendamento 2 Considerando 12
(12) La presente direttiva fa salva l'applicazione delle norme in materia di concorrenza, in particolare gli articoli 81 e 82 del trattato.	(12) La presente direttiva fa salva l'applicazione delle norme in materia di concorrenza, in particolare gli articoli 81 e 82 del trattato. <i>Inoltre le misure di cui alla presente direttiva non dovrebbero essere utilizzate per ostacolare la concorrenza.</i>

Motivazione

Va precisato che i concorrenti non possono essere emarginati dal mercato ricorrendo alla rivendicazione di diritti di proprietà intellettuale, in quanto ciò nuocerebbe alla concorrenza all'interno dell'Unione europea e nel contempo getterebbe discredito sulla rivendicazione legittima di diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento 3 Considerando 13

(13) È necessario definire il campo di applicazione della presente direttiva nella misura più ampia possibile al fine di ricomprendervi l'insieme dei diritti di proprietà intellettuale disciplinati dalle disposizioni comunitarie in materia e dalle relative disposizioni nazionali, pur escludendo quelle attività che non attengono alla proprietà intellettuale in senso stretto. Tuttavia, questo non preclude la possibilità, per gli Stati membri che lo desiderano, di estendere, per soddisfare necessità interne, l'applicazione della presente direttiva a casi di concorrenza sleale o di attività simili.

(13) È necessario definire il campo di applicazione della presente direttiva nella misura più ampia possibile al fine di ricomprendervi l'insieme dei diritti di proprietà intellettuale disciplinati dalle disposizioni comunitarie in materia e dalle relative disposizioni nazionali, ***in modo da migliorare la disponibilità di strumenti adeguati per la lotta alla contraffazione e alla pirateria***, pur escludendo quelle attività che non attengono alla proprietà intellettuale in senso stretto. Tuttavia, questo non preclude la possibilità, per gli Stati membri che lo desiderano, di estendere, per soddisfare necessità interne, l'applicazione della presente direttiva a casi di concorrenza sleale o di attività simili.

Motivazione

Occorre evidenziare la necessità di migliorare la disponibilità degli strumenti esistenti per la lotta alle contraffazioni e alla pirateria.

Emendamento 4 Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) La presente direttiva ha l'obiettivo di perseguire la pirateria e la contraffazione, ma le sanzioni e le compensazioni devono applicarsi solo alla soluzione di controversie in materia di

diritti di proprietà intellettuale, quali le violazioni in cui intervengano atti intenzionali e fraudolenti.

Motivazione

L'emendamento riprende l'idea del relatore secondo cui la finalità centrale della direttiva è la lotta contro la contraffazione e la pirateria, non quella di intervenire in altre controversie relative a diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento 5

Articolo 1

La presente direttiva concerne le misure necessarie ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

La presente direttiva concerne le misure necessarie ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ***contro atti di contraffazione e pirateria.***

Motivazione

Si tratta di chiarire che la finalità della direttiva è la lotta contro la contraffazione e la pirateria, non quella di intervenire in altre controversie relative a diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento 6

Articolo 2, paragrafo 1

1. Fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione comunitaria o nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le misure di cui alla presente direttiva si applicano alle violazioni dei diritti derivanti dagli atti comunitari ed europei relativi alla tutela della proprietà intellettuale il cui elenco figura in allegato e dalle normative adottate dagli Stati membri per uniformarsi a tali atti, allorché *tale* violazione è commessa a fini commerciali ***o arreca un danno considerevole al titolare del diritto.***

1. Fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione comunitaria o nazionale, sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le misure di cui alla presente direttiva si applicano alle violazioni dei diritti derivanti dagli atti comunitari ed europei relativi alla tutela della proprietà intellettuale il cui elenco figura in allegato e dalle normative adottate dagli Stati membri per uniformarsi a tali atti, allorché *la* violazione è commessa a fini commerciali, ***sempre che essa costituisca un atto di contraffazione.***

Gli Stati membri assicurano al riguardo che le autorità giudiziarie tengano adeguatamente conto delle specificità di

ciascun singolo caso nella scelta delle sanzioni e delle relative modalità.

Motivazione

La quantificazione del danno può dar luogo a divergenze interpretative e nel contempo ad un indebolimento del diritto dei titolari. Si veda inoltre la motivazione dell'emendamento 1.

Emendamento 7

Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Ai fini della presente direttiva si ritiene che sussista contraffazione allorché viene violato in modo intenzionale e fraudolento un diritto di proprietà intellettuale.

Motivazione

Si tratta di chiarire che la finalità della direttiva è la lotta contro la contraffazione e la pirateria, non quella di intervenire in altre controversie relative a diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento 8

Articolo 2, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. Ai fini della presente direttiva si presume che persegua fini commerciali colui che abbia in suo possesso merci contraffatte in quantità o varietà tali che detto possesso non possa essere ragionevolmente giustificato da altri motivi.

Motivazione

Si tratta di stabilire una presunzione juris tantum di finalità commerciale. Si dovrà presumere che chi sia in possesso di merci contraffatte in numero e varietà considerevoli le detenga a fini commerciali.

Emendamento 9

Articolo 2, paragrafi 3 e 3 bis (nuovo)

3. La presente direttiva fa comunque salva la direttiva 2000/31/CE, in particolare le

disposizioni degli articoli 12-14. Pertanto, ai fini della presente direttiva, i prestatori intermediari il cui ruolo si limiti alle attività specificate negli articoli 12-14 della direttiva 2000/31/CE non sono considerati autori di violazioni o partecipanti ad una violazione;

3. La presente direttiva fa salve:

a) le disposizioni comunitarie che disciplinano il diritto sostanziale di proprietà intellettuale, la direttiva 95/46/CE, la direttiva 1999/93/CE **e la direttiva 2000/31/CE;**

b) gli obblighi incombenti agli Stati membri in forza di convenzioni internazionali, in particolare dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: "l'accordo sugli ADPIC").

3 bis. La presente direttiva fa salve:

a) le disposizioni comunitarie che disciplinano il diritto sostanziale di proprietà intellettuale, la direttiva 95/46/CE **e la direttiva 1999/93/CE;**

b) gli obblighi incombenti agli Stati membri in forza di convenzioni internazionali, in particolare dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: "l'accordo sugli ADPIC").

Motivazione

L'emendamento chiarisce la relazione esistente tra la direttiva in esame e la direttiva sul commercio elettronico. Le disposizioni della direttiva sul commercio elettronico concernenti la responsabilità degli intermediari sono il risultato di discussioni lunghe e approfondite e di un delicato compromesso che non dovrebbe essere rimesso in causa.

Emendamento 10 Articolo 3, comma 2

Queste misure **e procedure** devono **privare i responsabili di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale del profitto economico tratto dalla violazione stessa.**

Esse devono inoltre essere leali ed eque, non inutilmente complesse e costose e non devono comportare termini incongrui né ritardi ingiustificati.

Queste misure devono **prevedere i mezzi necessari che fungano da elementi dissuasivi, in modo proporzionato e adeguato rispetto alla violazione, nonché ai fini di future violazioni del diritto di proprietà intellettuale.** Esse devono inoltre essere leali ed eque, non inutilmente complesse e costose e non devono comportare termini incongrui né ritardi ingiustificati.

Motivazione

Per il successo della direttiva occorre che le misure previste abbiano un chiaro effetto dissuasivo sugli imitatori di prodotti. Nello stesso tempo è necessario assicurare una procedura ispirata al principio di proporzionalità.

Emendamento 11
Articolo 4

Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi violazione di un diritto di proprietà intellettuale di cui all'articolo 2 sia passibile di sanzioni. Tali sanzioni devono avere carattere concreto, proporzionato e dissuasivo.

soppresso

Motivazione

La soppressione è legata all'emendamento proposto all'articolo 3.

Emendamento 12
Articolo 5, paragrafo 1

1. Gli Stati membri riconoscono la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure di cui al presente capo ai ***titolari*** dei diritti di proprietà intellettuale, nonché ***a tutti gli*** altri soggetti autorizzati a disporre di questi diritti, in conformità della legge, ***o ai rappresentanti dei medesimi.***

1. Gli Stati membri riconoscono la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure di cui al presente capo ai ***proprietari*** dei diritti di proprietà intellettuale, nonché ***agli*** altri soggetti autorizzati a disporre di questi diritti, in conformità della legge.

Motivazione

Il testo attuale consente a tutte le persone autorizzate a disporre di diritti di proprietà intellettuale di chiedere misure. Tale facoltà dovrebbe essere ristretta ai soli proprietari di un diritto di proprietà intellettuale.

Emendamento 13
Articolo 7, paragrafo 1

1. Gli Stati membri dispongono che, qualora ***una parte*** abbia presentato elementi di prova ***ragionevolmente accessibili e*** sufficienti per comprovare le sue affermazioni e abbia indicato elementi di conferma ***delle stesse*** detenuti ***dalla controparte***, le autorità giudiziarie competenti possano ordinare che

1. Gli Stati membri dispongono che, qualora ***un richiedente che affermi una violazione di diritti di proprietà intellettuale coperti dalla presente direttiva*** abbia presentato ***ad un tribunale*** elementi di prova ***che, a giudizio di quest'ultimo, sono*** sufficienti per comprovare le sue affermazioni e abbia

tali elementi di prova siano prodotti dalla controparte, a condizione che sia garantita la tutela delle informazioni riservate.

indicato elementi di conferma *specifici a sostegno di dette affermazioni* detenuti *dall'autore della violazione*, le autorità giudiziarie competenti possano ordinare, *nei casi opportuni e nel modo appropriato*, che tali elementi di prova siano prodotti dalla controparte, a condizione che sia garantita la tutela delle informazioni riservate.

Motivazione

Al fine di conseguire un elevato livello di sicurezza giuridica e di limitare al minimo possibile le accuse false, il livello di prova deve essere elevato, perché la presentazione sproporzionata di elementi di prova rappresenterebbe un onere per gli intermediari.

Emendamento 14

Articolo 9, paragrafo 1, alinea

1. Gli Stati membri **prescrivono** che le autorità giudiziarie competenti a conoscere delle azioni di accertamento di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale o ad accogliere una domanda di misure provvisorie o cautelari, **ordinino** a qualsiasi persona, **su richiesta del titolare** e salvo che non vi si oppongano motivi particolari, di fornire informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o di prestazione dei servizi sospettati di violare un diritto di proprietà intellettuale, qualora detta persona si trovi in una delle situazioni seguenti:

1. Gli Stati membri **dispongono** che le autorità giudiziarie competenti a conoscere delle azioni di accertamento di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale o ad accogliere una domanda di misure provvisorie o cautelari, **possano ordinare** a qualsiasi persona, **in risposta ad una richiesta giustificata e proporzionata presentata dal richiedente** e salvo che non vi si oppongano motivi particolari, di fornire **le informazioni disponibili in conformità alle procedure giudiziarie applicabili** sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o di prestazione dei servizi sospettati di violare un diritto di proprietà intellettuale, qualora detta persona si trovi in una delle situazioni seguenti:

Motivazione

Spetta ai tribunali e alle autorità pubbliche riconosciute determinare se una richiesta di prove sia proporzionata e giustificata, in particolare per quanto concerne l'intrusione nella sfera privata, i danni causati al titolare dei diritti e il valore delle prove per un procedimento legale che il titolare dei diritti intenda eventualmente avviare.

Emendamento 15
Articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni opportune per le persone che, trovandosi nelle situazioni di cui al paragrafo 1, rifiutino di fornire informazioni o lo facciano in modo incompleto.

Motivazione

L'obbligo di fornire informazioni dev'essere accompagnato da una sanzione per il suo inadempimento, poiché un obbligo privo di sanzione è solo obbligo morale.

Emendamento 16
Articolo 9, paragrafo 3, lettera d)

d) accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere ***l'esistenza di*** una violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

d) accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere ***la propria partecipazione ad*** una violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

Motivazione

In alcuni paesi è riconosciuto il diritto alla non autoincriminazione, anche nell'ambito di procedure amministrative ed anche riferito a persone giuridiche.

Emendamento 17
Articolo 9, paragrafo 3, lettera d)

d) accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere ***l'esistenza di*** una violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

d) accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere ***la propria partecipazione a*** una violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

Motivazione

Emendamento inteso a garantire una maggiore chiarezza, dato che in taluni Stati membri è previsto il diritto alla non autoincriminazione.

Emendamento 18
Articolo 10, paragrafo 1, comma 2

L'autorità giudiziaria deve avere facoltà di fare obbligo all'attore di fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile al fine di accertare **con un sufficiente grado di certezza che l'attore è il titolare del diritto e che una violazione di tale diritto è in atto** o imminente.

L'autorità giudiziaria deve avere facoltà di fare obbligo all'attore di fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile al fine di accertare **che è presumibile l'esistenza di un diritto meritevole di tutela, nonché di una violazione, già avvenuta o imminente, e che vi è il pericolo che si producano danni di difficile riparazione se non si adotta una misura immediata.**

Motivazione

Vanno specificati con chiarezza i requisiti per l'adozione di misure provvisorie: "fumus boni juris" (eventualmente, "fumus delicti commissi") e "periculum in mora".

Emendamento 19
Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Qualora si tratti di misure provvisorie basate sulla violazione di un diritto di brevetto, queste possono essere adottate solo previo espletamento di una prova periziale che riveli, seppure in modo indiziario, la presumibile esistenza di una violazione.

Motivazione

La presumibile violazione dei diritti di brevetto richiede una constatazione più rigorosa che, seppure nel campo delle misure provvisorie, dev'essere effettuata con tutte le garanzie.

Emendamento 20
Articolo 10, paragrafo 2, comma 1

2. Gli Stati membri stabiliscono che le misure previste al paragrafo 1 possano, **ove opportuno**, essere adottate inaudita altera parte, in particolare quando un ritardo può

2. Gli Stati membri stabiliscono che le misure previste al paragrafo 1 possano, **in casi eccezionali**, essere adottate inaudita altera parte, in particolare quando un ritardo

arrecare un danno irreparabile al titolare del diritto. In questi casi, il convenuto viene informato, senza indugio, dopo l'esecuzione delle misure.

può arrecare un danno irreparabile al titolare del diritto. In questi casi, il convenuto viene informato, senza indugio, dopo l'esecuzione delle misure.

Motivazione

Per quanto riguarda le ingiunzioni (10.1), va detto che queste misure non dovrebbero essere utilizzate in modo abituale e pertanto l'onere della prova va rafforzato per il titolare del diritto presumibilmente oggetto di una violazione. L'articolo 3 della proposta di direttiva stabilisce che le "procedure devono essere applicate in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo", e pertanto a nostro avviso le ingiunzioni non devono essere utilizzate per emarginare dal mercato concorrenti scomodi o per alterare la legittima concorrenza. Se l'articolo 10 non viene modificato, il richiedente potrà ottenere facilmente un'ingiunzione, con prove minime o non comprovate. Ne risulterebbe (per il richiedente) un mezzo a buon mercato, semplice e estremamente prezioso da un punto di vista commerciale per bloccare immediatamente la legittima concorrenza senza ricorrere a un vero e proprio processo. Per l'emendamento che riduce il tempo previsto per la revisione (10.2) va considerato che un'ingiunzione è una misura molto grave e quindi dovrebbe essere accordata soltanto nei casi in cui sussiste la presunzione certa che il richiedente darà rapido avvio a un'azione nel merito. Infine vanno potenziate il più possibile le clausole di garanzia (10.4) miranti a tutelare gli innocenti da un uso abusivo delle controversie.

Emendamento 21

Articolo 10, paragrafo 3

3. Gli Stati membri dispongono che la misura inibitoria è revocata se il richiedente non promuove un'azione di merito dinanzi all'autorità giudiziaria competente entro trentuno giorni di calendario a decorrere dal giorno in cui **il titolare ha avuto notizia dei fatti cui essa si riferisce.**

3. Gli Stati membri dispongono che la misura inibitoria è revocata se il richiedente non promuove un'azione di merito dinanzi all'autorità giudiziaria competente entro trentuno giorni di calendario a decorrere dal giorno in cui **la misura inibitoria è stata concessa.**

Motivazione

Per quanto riguarda le ingiunzioni (10.1), va detto che queste misure non dovrebbero essere utilizzate in modo abituale e pertanto l'onere della prova va rafforzato per il titolare del diritto presumibilmente oggetto di una violazione. L'articolo 3 della proposta di direttiva stabilisce che le "procedure devono essere applicate in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo", e pertanto a nostro avviso le ingiunzioni non devono essere utilizzate per emarginare dal mercato concorrenti scomodi o per alterare la legittima concorrenza. Se l'articolo 10 non viene modificato, il richiedente potrà ottenere facilmente un'ingiunzione, con prove minime o non comprovate. Ne risulterebbe (per il richiedente) un mezzo a buon mercato, semplice e estremamente prezioso da un punto di vista commerciale

per bloccare immediatamente la legittima concorrenza senza ricorrere a un vero e proprio processo. Per l'emendamento che riduce il tempo previsto per la revisione (10.2) va considerato che un'ingiunzione è una misura molto grave e quindi dovrebbe essere accordata soltanto nei casi in cui sussiste la presunzione certa che il richiedente darà rapido avvio a un'azione nel merito. Infine vanno potenziate il più possibile le clausole di garanzia (10.4) miranti a tutelare gli innocenti da un uso abusivo delle controversie.

Emendamento 22

Articolo 10, paragrafo 5, comma 1 bis (nuovo)

Le legislazioni degli Stati membri prevedono la possibilità che tale risarcimento sia aumentato fino al doppio del danno arrecato qualora l'organo giurisdizionale competente ritenga che la domanda sia stata abusiva. In ogni caso la domanda è considerata abusiva se nel territorio dell'Unione sono stati reiteratamente respinti reclami simili presentati dallo stesso soggetto.

Motivazione

Il rafforzamento dei meccanismi di tutela dei titolari di diritti di proprietà intellettuale deve essere accompagnato da altri meccanismi per impedire l'uso abusivo di tali diritti.

Emendamento 23

Articolo 10, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Gli Stati membri elaborano le norme legislative opportune per evitare che le misure provvisorie siano utilizzate, in modo abusivo o sleale, per espellere dal mercato concorrenti o altri operatori economici interessati o per rendere difficile la loro presenza sul mercato.

Gli Stati membri disciplinano comunque i casi nei quali l'adozione di misure provvisorie può essere sospesa, su richiesta di un organo giurisdizionale o di un'autorità responsabile della concorrenza, perché sussistono indizi fondati del fatto che la misura provvisoria è stata chiesta con finalità anticoncorrenziali o sleali.

Motivazione

L'esperienza insegna che in certe occasioni i meccanismi di protezione della proprietà intellettuale vengono utilizzati per mettere in atto pratiche anticoncorrenziali.

Emendamento 24 Articolo 13

Gli Stati membri stabiliscono che le competenti autorità giudiziarie possano ordinare che le merci riguardo alle quali è stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, nonché i materiali e gli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione delle merci in questione, siano esclusi dai circuiti commerciali, senza dar luogo ad indennizzo alcuno.

Gli Stati membri stabiliscono che le competenti autorità giudiziarie possano ordinare che le merci riguardo alle quali è stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, nonché i materiali e gli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione delle merci in questione, siano esclusi dai circuiti commerciali, senza dar luogo ad indennizzo alcuno. ***Inoltre adottano misure per assicurare che le spese di trasporto e immagazzinamento delle merci, ivi comprese le spese sorte in conseguenza di misure provvisorie, siano a carico dell'autore della violazione.***

Motivazione

È necessario chiarire che tutte le spese sostenute per il trasporto e l'immagazzinamento delle merci sono a carico dell'autore della violazione, poiché altrimenti si determinerebbero oneri ingiustificati a carico del danneggiato.

Emendamento 25 Articolo 14

Distruzione delle merci

Gli Stati membri dispongono che le competenti autorità giudiziarie possano ordinare, senza possibilità di risarcimento, la distruzione delle merci riguardo alle quali è stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

Distruzione delle merci ***e dei dispositivi tecnici***

Gli Stati membri dispongono che le competenti autorità giudiziarie possano ordinare, senza possibilità di risarcimento, la distruzione delle merci riguardo alle quali è stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

Ove opportuno, le competenti autorità giudiziarie possono inoltre ordinare la

distruzione dei dispositivi tecnici che sono stati utilizzati per commettere la violazione.

Le spese connesse alla distruzione delle merci e dei dispositivi tecnici sono a carico, nella misura opportuna, del responsabile della violazione.

Motivazione

Ai fini di una protezione completa da contraffazioni e pirateria, in determinati casi devono essere distrutti anche i dispositivi tecnici utilizzati. Occorre garantire che i relativi costi siano addebitati al responsabile della violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

Emendamento 26

Articolo 14 bis (nuovo)

Articolo 14 bis

Esclusione dell'eccezione di buona fede

Gli Stati membri dispongono che i proprietari delle merci contraffatte che devono essere ritirate dalla circolazione o distrutte in applicazione dei due articoli precedenti non possano sollevare l'eccezione di averle acquistate in buona fede.

Motivazione

Chi acquista merci contraffatte incorre in una colpa per non aver fatto uso di sufficiente cautela, e sebbene non gli vengano addossate responsabilità per questo, non può opporsi alla distruzione delle merci o al loro ritiro dalla circolazione eccependo la propria buona fede.

Emendamento 27

Articolo 17, paragrafo 1, comma 2, lettera b)

b) ovvero un indennizzo compensativo, per un importo pari al danno subito a causa della violazione, compreso il lucro

b) ovvero un indennizzo compensativo, per un importo pari al ***doppio del*** danno subito a causa della violazione, compreso il

cessante.

lucro cessante.

Motivazione

La regola del doppio deve valere in entrambi i casi.

Emendamento 28

Articolo 20, paragrafo 3, comma 2, lettera b)

b) la chiusura, totale o parziale, definitiva o temporanea, dello stabilimento **principalmente** usato per commettere la violazione in questione;

b) la chiusura, totale o parziale, definitiva o temporanea, dello stabilimento usato per commettere la violazione in questione **o in cui siano state ripetutamente commercializzate merci contraffatte;**

Motivazione

L'avverbio "principalmente" va soppresso poiché apre la porta a discussioni su quale sia stato lo stabilimento principale nel caso di una pluralità di locali. La chiusura deve estendersi allo stabilimento in cui vengono commercializzate le merci contraffatte.

Emendamento 29

Articolo 20, paragrafo 3, comma 2, lettera b bis) (nuova)

b bis) la distruzione dei dispositivi tecnici utilizzati in particolare per commettere una violazione;

Motivazione

Ai fini di una protezione completa da contraffazioni e pirateria, in determinati casi devono essere distrutti anche i dispositivi tecnici utilizzati.